

IT

IT

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.2.2011
COM(2011) 84 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E
AL CONSIGLIO**

**sull'attuazione e l'applicazione di determinate disposizioni della direttiva 2008/94/CE
relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione e l'applicazione di determinate disposizioni della direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro

1. INTRODUZIONE

La direttiva 2008/94/CE¹ (di seguito "la direttiva") codifica la direttiva 80/987/CEE² del Consiglio modificata da ultimo dalla direttiva 2002/74/CE³.

La direttiva ha lo scopo di tutelare i lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, in particolare garantendo loro il pagamento dei diritti non pagati. A tal fine gli Stati membri devono creare un organismo che garantisca il pagamento di questi diritti.

A norma dell'articolo 15 della direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sull'applicazione negli Stati membri degli articoli da 1 a 4, degli articoli 9 e 10, dell'articolo 11, secondo comma, dell'articolo 12, lettera c), e degli articoli 13 e 14.

In preparazione alla relazione, la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti indipendenti di svolgere uno studio e ha inviato un questionario agli Stati membri e ai partner sociali invitandoli a fornire osservazioni in merito ai risultati dello studio.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI (ARTICOLI 1, 2 E 13)

2.1. Lavoratori tutelati

Escluse le eccezioni citate più avanti, la direttiva si applica a tutti gli individui considerati lavoratori subordinati secondo il diritto nazionale. La Commissione nota che nella Repubblica ceca i lavoratori subordinati con un accordo per lo svolgimento di un lavoro sono esclusi dalla tutela garantita dalla direttiva. Dal momento che questa esclusione potrebbe costituire una violazione della direttiva, la Commissione compirà ulteriori indagini per verificare se questi lavoratori siano considerati o meno lavoratori subordinati secondo il diritto del lavoro della Repubblica ceca.

¹ Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro. GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36.

² Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23.

³ Direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. GU L 270 dell'8.10.2002, pag. 10.

La direttiva obbliga esplicitamente gli Stati membri ad includere nell'ambito di applicazione i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori con contratto a tempo determinato nonché i lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale (articolo 2, paragrafo 2). Secondo le informazioni ottenute dalla Commissione, tutti gli Stati membri sono conformi a questo obbligo.

La direttiva impedisce inoltre agli Stati membri di condizionare il diritto dei lavoratori subordinati ad avvalersi della tutela ad una durata minima del rapporto di lavoro (articolo 2, paragrafo 3). La Commissione osserva che a Cipro il diritto prevede che un lavoratore subordinato abbia diritto ai pagamenti a patto che questo abbia lavorato per lo stesso datore di lavoro per almeno 26 settimane consecutive prima dell'insolvenza del datore di lavoro. Secondo la Commissione ciò potrebbe costituire una violazione della direttiva.

Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere alcune categorie di lavoratori subordinati:

a) a condizione che vi siano altre forme di garanzia in grado di assicurare agli interessati un livello di tutela equivalente a quello che risulta dalla presente direttiva (articolo 1, paragrafo 2). Tre Stati membri si sono avvalsi di questa possibilità. In Belgio, i lavoratori e gli apprendisti di aziende che fanno parte di vari comitati o sotto-comitati misti sono esclusi dalla tutela del fondo generale di garanzia, ma sono tutelati dai fondi settoriali istituiti dagli accordi collettivi. A Cipro sono esclusi i membri non residenti del personale navigante della marina mercantile. Nel Regno Unito sono esclusi i marittimi della marina mercantile. La Commissione ritiene che i "privilegi marittimi"⁴, che sembrano essere la forma di tutela garantita più frequentemente al personale marittimo in entrambi questi Stati membri in caso di insolvenza del datore di lavoro, non sempre offrano un grado di tutela equivalente a quello dell'organismo di garanzia, poiché il valore dell'imbarcazione in alcuni casi potrebbe non coprire l'importo minimo di diritti non pagati conformemente alla direttiva.

b) i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica e i pescatori retribuiti a percentuale, a condizione che esclusioni di questo tipo fossero già previste dal diritto nazionale al momento dell'entrata in vigore della direttiva 2002/74/CE nello Stato membro in questione (articolo 1, paragrafo 3). La Commissione osserva che i pescatori retribuiti a percentuale sono esclusi in Grecia, Italia, Malta e nel Regno Unito, mentre i lavoratori domestici sono esclusi in Spagna, Francia, a Malta, nei Paesi Bassi e in Polonia.

2.2. Datori di lavoro interessati

La direttiva si applica a tutti i datori di lavoro, quali definiti dal diritto nazionale, che si trovano in stato di insolvenza. La direttiva non prevede la possibilità di escludere determinate categorie di datori di lavoro.

⁴ Tali privilegi marittimi sulle navi comportano la precedenza di determinati diritti (comprese le rivendicazioni salariali) su ipoteche iscritte, *hypothèques* e oneri. (*International Convention on Maritime Liens and Mortgages*, Convenzione internazionale sui privilegi e le ipoteche marittimi, 1993).

Un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza (articolo 2, paragrafo 1) quando:

- è stata chiesta l'apertura di una procedura concorsuale fondata sull'insolvenza del datore di lavoro, prevista dal diritto nazionale, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che espliciti una funzione analoga;
- quando l'autorità competente ha deciso l'apertura del procedimento (oppure ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento).

La Commissione nota che il regolamento (CE) n. 1346/2000⁵ del Consiglio si applica alle procedure concorsuali di insolvenza che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore e la designazione di un curatore (articolo 1, paragrafo 1) e quindi alle stesse procedure di insolvenza coperte dalla direttiva. In tali circostanze, con alcune eccezioni, gli Stati membri hanno confermato alla Commissione che i tipi di procedure nazionali di insolvenza che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sono quelle elencate nell'allegato A del regolamento. Vi sono tuttavia delle eccezioni: la Germania, dove soltanto la procedura di insolvenza denominata *Insolvenzverfahren* dà origine ad un diritto tutelato dalla direttiva; la Grecia, che esclude i casi in cui a) l'azienda sia messa sotto amministrazione provvisoria (amministrazione e gestione del creditore) e b) l'azienda avvii delle procedure concorsuali per trovare un compromesso coi suoi creditori; l'Irlanda, dove sono escluse le procedure di *examinership* e *winding up* (liquidazione) dei partenariati; l'Ungheria, dove soltanto le procedure di liquidazione (*felszámolási eljárás*) sono coperte dalla legislazione nazionale d'attuazione; la Slovenia, dove sono esclusi le procedure di insolvenza denominate *skrajšani stečajni postopek* e *prisilna poravnava v stečaju*. Poiché le definizioni delle procedure di insolvenza coperte da entrambi gli strumenti sono le stesse, la Commissione sta svolgendo ulteriori indagini per verificare che tutte le procedure di insolvenza pertinenti siano coperte.

La legislazione belga utilizza inoltre la denominazione "chiusura di un'impresa" (*fermetures d'entreprises*) al posto di insolvenza. Secondo la legge belga, per "chiusura di un'impresa" si intende "la cessazione definitiva dell'attività principale dell'impresa, quando il numero dei lavoratori è ridotto al di sotto di un quarto rispetto al numero di lavoratori che erano impiegati nell'impresa, in media, durante l'anno civile precedente a quello della cessazione dell'attività"⁶. È possibile che casi di insolvenza quali definiti dalla direttiva non siano coperti dal fondo di garanzia belga.

La Danimarca, che non è vincolata dal regolamento, ha informato la Commissione che le situazioni seguenti sono coperte dal fondo di garanzia nazionale: a) fallimento; b) il caso in cui il datore di lavoro cessi l'attività una volta stabilito che è insolvente; c) in caso di decesso del datore di lavoro, se la sua proprietà è amministrata come insolvente o se è liquidata senza amministrazione.

⁵ Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza. GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

⁶ Articolo 3, comma 1, primo trattino, della legge del 26 giugno 2002.

La direttiva (articolo 2, paragrafo 4) autorizza in ogni caso gli Stati membri ad estendere la tutela dei lavoratori subordinati ad altre situazioni di insolvenza che non rispecchiano le condizioni richieste dall'articolo 2, paragrafo 1.

La direttiva non fa alcuna distinzione fra commercianti e non commercianti, grandi o piccoli imprenditori, datori di lavoro che svolgono attività a fini di lucro o senza, e nemmeno i regimi di garanzia degli Stati membri dovrebbero fare questa distinzione. La Commissione nota tuttavia che in Ungheria soltanto alcuni tipi di persone o entità possono essere soggette a procedure di fallimento. Analogamente, a Lussemburgo le procedure di fallimento possono essere avviate solo per compagnie commerciali o persone fisiche considerate come commercianti. Ciò può avere come conseguenza l'esclusione dai diritti della direttiva dei lavoratori subordinati impiegati presso determinate persone giuridiche o fisiche.

3. DIRITTI COPERTI DALL'ORGANISMO DI GARANZIA (ARTICOLI 3 E 4)

I diritti di cui l'organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate risultanti da un contratto di lavoro e corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri. Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Grecia, Malta, Portogallo ed Austria hanno fissato un periodo di riferimento di sei mesi prima della richiesta di insolvenza a cui i diritti devono riferirsi; la Polonia ha come periodo di riferimento nove mesi; l'Italia e la Lettonia hanno un periodo di 12 mesi; Slovacchia, Irlanda e Lituania hanno un periodo di 18 mesi; Cipro ha stabilito 78 settimane; il Belgio ha un periodo che va da 12 mesi prima della chiusura dell'impresa a 13 mesi dopo. Diversi Stati membri non hanno fissato un periodo di riferimento ma soltanto una data prima della quale e/o dopo la quale i diritti vanno riferiti. È il caso di Estonia, Francia, Germania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Romania, Slovenia, Spagna, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

La definizione del termine "retribuzione" è lasciata alle legislazioni nazionali, il che porta a differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la garanzia. Ciononostante, la legge nazionale deve rispettare il principio generale di equità e non discriminazione al momento di specificare le prestazioni rimborsabili dall'organismo di garanzia⁷.

La direttiva (articolo 4, paragrafo 1) concede agli Stati membri la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia in due modi:

- (a) Fissando la durata del periodo che dà luogo al pagamento dei diritti non pagati, a condizione che questo periodo copra almeno la retribuzione degli ultimi tre mesi della relazione di lavoro, oppure otto settimane se il periodo di riferimento è di almeno 18 mesi (articolo 4, paragrafo 2). Belgio, Danimarca, Francia, Ungheria, Austria e Finlandia non si sono avvalsi di questa opzione. Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia hanno scelto un periodo massimo di tre mesi; il periodo massimo è di 8 settimane in Irlanda e

⁷ Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 dicembre 2004. Causa C-520/03. José Vicente Olaso Valero contro Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Raccolta 2004, pag. I-12065, punto 34.

nel Regno Unito, 13 settimane a Cipro e 19 settimane nei Paesi Bassi; in Spagna è di 150 giorni mentre in Lussemburgo e Portogallo è di 6 mesi; in Svezia è di 8 mesi.

- (b) Fissando massimali per i pagamenti effettuati dall'organismo di garanzia a condizione che tali massimali non siano inferiori ad una soglia socialmente compatibile con l'obiettivo sociale della direttiva (articolo 4, paragrafo 3). Tutti gli Stati membri, tranne i Paesi Bassi, hanno fissato massimali di questo tipo anche se i metodi di calcolo variano considerevolmente. La direttiva non contiene clausole specifiche a riguardo. Tuttavia, come osservato dalla Commissione nella sua relazione del 1995 sull'attuazione della direttiva⁸, se i pagamenti di garanzia sono in ultima analisi equivalenti alle prestazioni previdenziali o al salario minimo garantito, potrebbero sorgere problemi di compatibilità con l'obiettivo sociale della direttiva.

4. SITUAZIONI TRANSNAZIONALI (ARTICOLI 9 E 10)

Secondo la direttiva, quando un'impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri si trovi in stato d'insolvenza, l'organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro (articolo 9, paragrafo 1). Nella sentenza relativa alla causa C-310/07⁹, la Corte di giustizia ha stabilito che affinché si possa ritenere che un'impresa stabilita in uno Stato membro operi sul territorio di un altro Stato membro, essa deve vantare una presenza economica stabile in quest'ultimo Stato membro costituita da risorse umane che permettono lo svolgimento delle attività in detto Stato, ma non è necessario che essa possieda una filiale o uno stabilimento fisso nel territorio di detto Stato.

La Commissione nota inoltre che nel periodo 2006-2008 ci sono stati 239 casi in cui un organismo di garanzia di uno Stato membro ha effettuato pagamenti a lavoratori di imprese insolventi di altri Stati membri (cfr. tabella 4 nell'allegato). I lavoratori che hanno ricevuto questi pagamenti sono 1 158 e il totale degli importi pagati corrisponde a circa 10,8 milioni di EUR.

La Commissione ha assistito gli Stati membri nella redazione di un modello standard per lo scambio di informazioni, che verrà finalizzato a breve, al fine di agevolare l'attuazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva la Commissione pubblica sul suo sito Internet, nella pagina <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=it&intPageId=198>, gli estremi delle amministrazioni pubbliche e/o degli organismi di garanzia competenti e provvede ad aggiornarli regolarmente.

⁸ COM(95) 164 del 15 giugno 1995.

⁹ Sentenza della Corte, 16 ottobre 2008. Svenska staten contro Anders Holmqvist.

5. CLAUSOLA DI NON REGRESSO (ARTICOLO 11, SECONDO COMMA)

La Commissione non ha trovato esempi in cui l'attuazione della direttiva abbia portato ad un regresso rispetto alla situazione negli Stati membri alla data di entrata in vigore della direttiva o per quanto riguarda il livello generale di protezione dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Al contrario, l'attuazione della direttiva ha rafforzato la protezione dei lavoratori subordinati portando all'istituzione degli organismi di garanzia negli Stati membri dove ancora mancavano.

6. LA POSIZIONE DEL LAVORATORE SUBORDINATO-AZIONISTA (ARTICOLO 12, LETTERA C)

A norma della direttiva, gli Stati membri possono rifiutare o limitare la protezione concessa ai lavoratori subordinati che per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti siano stati proprietari di una parte essenziale dell'impresa e abbiano avuto una notevole influenza sulle sue attività.

Diversi Stati membri si sono avvalsi di questa opzione: Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Cipro, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Austria, Slovenia e Svezia. In altri Stati membri (Spagna, Irlanda, Finlandia), il rifiuto di fornire protezione a queste persone è implicito nella definizione di "lavoratore subordinato", che esclude chiunque sia proprietario di una parte dell'impresa e abbia una notevole influenza sulle sue attività. In Bulgaria, se un lavoratore subordinato fa parte dell'organo di direzione dell'impresa è escluso dalla protezione. Il fatto che non venga richiesto che il possesso di azioni riguardi una parte essenziale dell'impresa e che il lavoratore subordinato abbia una notevole influenza sulle sue attività non è conforme alla direttiva. Gli altri Stati membri (Belgio, Estonia, Francia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Regno Unito) non si sono avvalsi di questa opzione.

7. RASSEGNA DEI CASI

All'inizio del 2010 la Commissione ha inviato un questionario agli Stati membri per raccogliere dati relativi al numero di insolvenze esaminate dagli organismi nazionali di garanzia, al numero di lavoratori interessati e alle somme pagate a questi ultimi (cfr. tabelle 1, 2 e 3 nell'allegato)¹⁰.

Nel periodo 2006-2009 gli organismi nazionali di garanzia sono intervenuti in più di 420 000 casi di insolvenza (cfr. tabella 1 nell'allegato). Nello stesso periodo, 3,4 milioni di lavoratori hanno beneficiato dei pagamenti degli organismi di garanzia a motivo dell'insolvenza dei loro datori di lavoro (cfr. tabella 2 nell'allegato). Questi lavoratori subordinati hanno inoltre ricevuto 17,7 miliardi di EUR dagli organismi di garanzia (cfr. tabella 3 nell'allegato). Il numero medio di lavoratori per ogni caso nel periodo 2006-2009 corrisponde a 8, mentre la somma media pagata dagli organismi nazionali di garanzia a ciascun lavoratore corrisponde a 5 187 EUR.

¹⁰ Italia e Lussemburgo non hanno risposto al questionario.

La Commissione nota l'aumento significativo dei casi fra il 2008 e il 2009 (+19%) e in particolare del numero dei lavoratori (+61%) nonché dei soldi spesi (+72%), a causa della crisi economica. Nel 2009 sono aumentate anche le dimensioni medie delle imprese insolventi (da 7,4 lavoratori per caso nel 2008 a 10,0 lavoratori per caso nel 2009, con un aumento del 35%) nonché le retribuzioni non pagate (da 5 059 EUR per lavoratore nel 2008 a 5 409 EUR per lavoratore nel 2009, corrispondente ad un aumento del 7%).

Se la Germania è lo Stato membro con il maggior numero di casi (146673 nel periodo 2006-2009), la Francia conta il maggior numero di lavoratori (953887 nel periodo 2006-2009) e la somma pagata più consistente (6,4 miliardi di EUR).

8. POSIZIONE DELLE PARTI SOCIALI EUROPEE

Secondo la UEAPME e le sette confederazioni di BUSINESSEUROPE che hanno presentato osservazioni, la direttiva ha raggiunto l'obiettivo di garantire un grado minimo di protezione ai lavoratori subordinati in caso di insolvenza dei datori di lavoro e i massimali fissati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, sono socialmente compatibili con l'obiettivo sociale della direttiva stessa.

La Confederazione europea dei sindacati (CES) ritiene che la direttiva 2008/94/CE sia uno strumento indispensabile di legislazione dell'Unione, poiché garantisce un grado minimo di protezione ai lavoratori in tutta Europa. Esprime tuttavia apprensione in merito ai massimali bassi e ai periodi relativamente brevi fissati dagli Stati membri nell'ambito delle possibilità offerte dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3. Secondo la CES un numero consistente di membri nazionali ha espresso forti perplessità riguardo al fatto che per molti lavoratori i salari non pagati superano i limiti stabiliti dal diritto nazionale. La CES ritiene in particolare che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, siano formulate in maniera molto vaga e che a causa di ciò gli Stati membri si possano permettere di attenuare a loro discrezione e in modo significativo gli obblighi stabiliti dalla direttiva. La CES ritiene quindi che sia necessario rivedere queste disposizioni. Un altro ambito problematico secondo la CES riguarda il campo di applicazione della direttiva e in particolare il significato di "diritti non pagati", poiché diversi Stati membri applicano una definizione ristretta di retribuzione (ad es. escludendo le indennità a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, i bonus, i rimborsi, ecc.). Secondo la CES ciò può portare al mancato pagamento di una quantità notevole di diritti.

9. CONCLUSIONI

Oltre 30 anni dopo l'adozione della direttiva originale nel 1980, la Commissione ritiene che essa continui ad essere fondamentale per garantire ai lavoratori un grado minimo di tutela dei propri diritti nel mercato interno. Gli Stati membri sono stati obbligati ad istituire organismi di garanzia che intervengono nei casi di insolvenza coprendo i diritti non pagati dei lavoratori subordinati. I 3,4 milioni di lavoratori che hanno usufruito della rete di sicurezza rappresentata dagli organismi di garanzia negli ultimi quattro anni, soprattutto in tempi di crisi, ne provano l'utilità. Grazie alla revisione del 2002 sono state chiarite le conseguenze giuridiche delle situazioni transnazionali e le disposizioni sono state adeguate tenendo conto dei cambiamenti nelle leggi sull'insolvenza degli Stati membri in favore della certezza giuridica.

Dall'analisi emerge che in generale le disposizioni soggette agli obblighi di notifica sono state attuate ed applicate correttamente. Tuttavia, vi sono ancora alcune aree che suscitano preoccupazione e nelle quali la Commissione intende intervenire con mezzi adeguati, comprese le procedure di infrazione dove necessario.

La Commissione continuerà a monitorare il funzionamento della direttiva, tenendo conto degli ulteriori sviluppi nell'ambito del diritto del lavoro e delle insolvenze adoperandosi affinché i suoi obiettivi siano raggiunti adeguatamente.

ALLEGATO TECNICO

Tabella 1: Numero di casi in cui è stato richiesto l'intervento dell'organismo di garanzia

	2006	2007	2008	2009	Totale 2006-2009
Belgio	4 256	3 744	3 967	4 174	16 141
Bulgaria		6	3	9	18
Repubblica ceca	449	382	386	750	1 967
Danimarca	1 221	1 091	1 847	3 167	7 326
Germania	38 133	38 711	35 447	34 382	146 673
Estonia	131	94	176	491	892
Irlanda	167	194	287	671	1 319
Grecia	-	-	-	-	-
Spagna	12 431	12 654	13 229	16 466	54 780
Francia	19 655	19 577	24 046	27 113	90 391
Italia					
Cipro	7	5	1	2	15
Lettonia	95	60	84	138	377
Lituania	379	293	300	340	1 312
Lussemburgo					
Ungheria	1 273	1 235	1 419	2 222	6 149
Malta	0	1	0	1	2
Paesi Bassi	3 796	2 392	2 580	4 641	13 409
Austria	4 036	3 508	3 563	4 036	15 143
Polonia	635	631	338	401	2 005
Portogallo	583	795	1 216	2 889	5 483
Romania		4	22	47	73
Slovenia	92	88	76	108	364
Repubblica slovacca	80	58	62	174	374
Finlandia	2 167	2 098	2 243	2 965	9 473
Svezia	2 200	1 900	2 400	3 300	9 800
Regno Unito	9 369	8 036	7 593	12 135	37 133
EUR 27	101 155	97 557	101 285	120 622	420 619

Tabella 2: Numero di lavoratori subordinati i cui diritti non pagati sono stati pagati totalmente o parzialmente dagli organismi di garanzia

	2006	2007	2008	2009	Totale 2006-2009
Belgio	19 104	16 628	17 414	18 922	72 068
Bulgaria		45	20	433	498
Repubblica ceca	7 549	6 888	5 055	19 451	38 943
Danimarca	9 886	10 244	19 328	34 694	74 152
Germania	189 695	167 593	173 004	304 719	835 011
Estonia	1 256	1 158	2 292	6 661	11 367
Irlanda	4 687	6 609	9 704	20 172	41 172
Grecia	758	284	432	148	1 622
Spagna	57 738	56 382	63 994	99 071	277 185
Francia	220 812	208 233	235 062	289 780	953 887
Italia					0
Cipro	48	16	2	63	129
Lettonia	2 598	928	1 029	2 015	6 570
Lituania	11 140	5 794	6 894	8 110	31 938
Lussemburgo					0
Ungheria	21 319	15 888	12 665	28 664	78 536
Malta	0	32	0	17	49
Paesi Bassi	30 729	21 554	27 890	59 243	139 416
Austria	34 521	30 986	28 219	36 191	129 917
Polonia	20 321	17 151	20 319	35 674	93 465
Portogallo	9 530	12 220	14 120	18 263	54 133
Romania		618	2 578	2 353	5 549
Slovenia	1 276	430	448	6 259	8 413
Repubblica slovacca	2 604	2 821	4 308	8 114	17 847
Finlandia	6 022	5 021	7 714	9 253	28 010
Svezia	17 100	14 000	19 100	29 100	79 300
Regno Unito	92 516	86 006	76 416	164 083	419 021
EUR 27	761 209	687 529	748 007	1 201 453	3 398 198

Tabella 3: Importi pagati dagli organismi di garanzia (in EUR)

	2006	2007	2008	2009	Totale 2006-2009
Belgio	132 410 251	110 682 560	122 806 878	151 927 588	517 827 277
Bulgaria	-	14 265	5 115	232 022	251 402
Repubblica ceca	6 477 066	7 060 182	6 026 217	31 928 617	51 492 081
Danimarca	28 287 595	36 372 910	89 592 275	157 395 719	311 648 498
Germania	983 495 381	849 977 920	822 226 706	1 755 302 560	4 411 002 567
Estonia	954 629	1 476 662	4 329 696	13 492 496	20 253 484
Irlanda	4 308 000	5 727 000	10 068 000	19 958 000	40 061 000
Grecia	2 130 303	496 418	986 256	311 315	3 924 292
Spagna	269 549 468	327 130 512	359 752 446	643 538 235	1 599 970 661
Francia	1 458 000 000	1 400 000 000	1 463 000 000	2 117 000 000	6 438 000 000
Italia					
Cipro	96 147	7 803	1 910	14 554	120 414
Lettonia	1 937 982	821 591	1 850 184	2 724 831	7 334 587
Lituania	6 835 032	3 880 908	5 271 084	6 545 412	22 532 437
Lussemburgo					
Ungheria	21 360 781	16 841 854	18 043 815	32 734 634	88 981 085
Malta	0	35 816	0	22 062	57 878
Paesi Bassi	205 314 711	141 211 281	174 557 007	398 691 488	919 774 487
Austria	184 854 654	208 047 412	208 055 837	277 579 642	878 537 545
Polonia	18 203 753	21 036 816	27 170 354	43 977 262	110 388 185
Portogallo	40 198 540	52 988 075	70 475 958	80 900 936	244 563 509
Romania	-	431 282	1 067 814	1 168 956	2 668 052
Slovenia	2 163 308	744 805	849 295	13 321 203	17 078 611
Repubblica slovacca	2 570 000	2 304 056	5 111 233	9 872 000	19 857 289
Finlandia	18 930 558	16 447 990	24 135 752	35 396 292	94 910 592
Svezia	101 854 253	90 453 076	101 734 753	224 435 216	518 477 298
Regno Unito	415 375 589	245 454 000	267 021 651	479 967 226	1 407 818 465
EUR 27	3 905 308 001	3 539 645 194	3 784 140 235	6 498 438 266	17 727 531 696

Tabella 4: Interventi degli organismi di garanzia nel periodo 2006-2008 a favore dei lavoratori subordinati per i datori di lavoro dei quali è stata richiesta l'apertura di procedure di insolvenza in un altro Stato membro

	Numero di insolvenze transfrontaliere per organismo di garanzia	Numero di lavoratori subordinati interessati	Importi pagati (in EUR)
Belgio	48	156	2 093 600
Bulgaria	0	0	0
Repubblica ceca			
Danimarca	2	2	19 119
Germania	26	188	400 850
Estonia			
Irlanda	22	43	139 949
Grecia	0	0	0
Spagna	0	0	0
Francia	39	163	2 513 154
Italia	6	6	156 458
Cipro			
Lettonia	0	0	0
Lituania	0	0	0
Lussemburgo	1	29	129 368
Ungheria	0	0	0
Malta	0	0	0
Paesi Bassi	Dati non disponibili poiché l'organismo di garanzia olandese non ha registrato separatamente i casi transnazionali.		
Austria	59	214	1 346 751
Polonia	0	0	0
Portogallo	1	17	111 172
Romania	0	0	0
Slovenia	1	3	3 855
Repubblica slovacca	0	0	0
Finlandia	15	69	434 253
Svezia	13	259	3 415 180
Regno Unito	6	9	65 214
EUR 27	239	1 158	10 828 924

